

delle quote di mutuo gravanti le tenute stesse.- Sostiene, infatti, la Società che, ripristinando il saggio d'interesse nei confronti di coloro i quali hanno acquistato una parte dei beni ipotecati a favore dell'Istituto e che si sono accollati la relativa quota di mutuo, si viene a ledere il principio informatore dello art.8 del citato atto Masi 14 luglio 1933, con il quale, al fine di "agevolare lo smobilizzo delle Bonifiche Ferraresi", l'Istituto consentì la suddivisione dei mutui, nel caso di vendite parziali di una o più tenute.-

Si osserva però che, in tale articolo, nello specificare che l'Istituto, in caso di vendite parziali dei fondi ipotecati, avrebbe consentito il frazionamento del mutuo, si precisava al riguardo: "nel caso di divisione dei mutui, ove l'Istituto non riesca a coprirsi dell'intero suo credito nel procedimento eventuale di espropriazione a carico dei singoli possessori delle tenute e agisca per la parte residua contro le Bonifiche Ferraresi, limiterà la sua richiesta verso le stesse calcolando, limitatamente ai rapporti con le Bonifiche Ferraresi, gli interessi in base alla media di quelli che sono stati corrisposti dalle stesse per gli altri mutui a norma dell'art. 2".- (e precisamente in base alla media del tasso del 4% stabilito per il periodo 20 agosto 1932 - 30 giugno 1935 e di quelli eventualmente stabiliti per il periodo successivo).-

E' evidente pertanto che l'art.8 distingue nettamente fra la obbligazione delle Bonifiche Ferraresi, in rapporto agli interessi, per cui restano vigenti le concessioni fatte nel contratto, e quella dei terzi accollatari, per i quali gli interessi restano quelli originari dell'atto di mutuo.-

La questione relativa all'aumento del saggio d'interesse deve però essere presa in esame, oltre che nei riguardi degli accollatari, anche nei riguardi delle stesse Bonifiche Ferraresi.-

